

PROPOSTA INIZIALE

possibilità per l'assicuratore di rescindere il contratto.

Articolo 13

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di 18 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

NUOVA PROPOSTA

Articoli 11-12

immutati

Articolo 13

Gli Stati membri **mettono in vigore** le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva **prima del 1° luglio 1983** e ne informano immediatamente la Commissione.

Articoli 14-15

immutati

Proposta di direttiva del Consiglio per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita di valori mobiliari

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 gennaio 1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), e l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli investimenti in valori mobiliari, come qualsiasi altra forma di investimento, comportano rischi; che la protezione degli investitori richiede che questi ultimi siano messi in grado di valutare tali rischi nel loro giusto valore al fine di permettere loro di prendere le decisioni di investimento con piena cognizione di causa;

considerando che un'informazione adeguata e completa sui valori mobiliari e i loro emittenti garantisce

la protezione degli investitori poiché permette a questi ultimi di valutare i rischi che corrono e di prendere le loro decisioni sotto la loro intera responsabilità;

considerando, inoltre, che tale informazione costituisce un mezzo efficace per rafforzare la fiducia nei valori mobiliari e che essa contribuisce così a garantire il buon funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e a favorire il loro sviluppo;

considerando, pertanto, che occorre attuare, a livello della Comunità, una vera politica dell'informazione sui valori mobiliari; che una tale politica dell'informazione, grazie alle garanzie che essa offre agli investitori e alla sua incidenza sul buon funzionamento dei mercati di valori mobiliari, promuoverà l'interpenetrazione dei mercati nazionali dei valori mobiliari e contribuirà così alla creazione di un effettivo mercato europeo dei capitali;

considerando che la direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori

mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (¹), rappresenta una tappa importante nell'attuazione di una tale politica d'informazione sul piano comunitario; che, in effetti, essa coordina le informazioni da pubblicare all'atto dell'ammissione in borsa di valori mobiliari per quanto riguarda le caratteristiche dei valori mobiliari offerti e i loro emittenti, al fine di permettere agli investitori di dare un giudizio fondato sul patrimonio, la situazione finanziaria, i risultati e le prospettive di tali emittenti, nonché sui diritti connessi a questi valori mobiliari;

considerando che la suddetta politica d'informazione richiede inoltre che, non appena venga fatta un'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita di valori mobiliari (a prescindere dal fatto che questi ultimi vengano successivamente quotati), gli investitori possano disporre di informazioni analoghe sotto forma di un prospetto; che è necessario coordinare il contenuto di tale prospetto, al fine di rendere equivalenti le garanzie di cui beneficiano gli investitori nei vari Stati membri e per promuovere l'interpenetrazione dei mercati nazionali di valori mobiliari; che tale coordinamento è tanto più necessario in quanto il prospetto di offerta pubblica può anche servire, alle condizioni fissate dalla direttiva 80/390/CEE del Consiglio, da prospetto di ammissione in borsa qualora includa informazioni equivalenti a quelle richieste dalla suddetta direttiva; che occorre pertanto, al fine di semplificare il compito degli emittenti che chiederanno in seguito l'ammissione dei loro valori in una borsa della Comunità, vigilare affinché il prospetto di offerta pubblica sia equivalente nel contenuto, in tutti gli Stati membri, al prospetto di ammissione in borsa;

considerando che il suddetto coordinamento deve applicarsi ai valori mobiliari indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa emittente; che pertanto, nella misura in cui la presente direttiva si applica ad organismi non contemplati dall'articolo 58, secondo comma, del trattato ed esula dal campo d'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), esso deve fondarsi altresì sull'articolo 100,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai valori mobiliari che sono oggetto di un'offerta pubblica di sottoscri-

zione o di vendita in uno Stato membro, a condizione che questi valori mobiliari non siano ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa situata od operante in questo Stato membro.

2. Per l'applicazione della presente direttiva, dei valori mobiliari sono considerati come costituenti oggetto di un'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita quando l'offerta non si rivolge esclusivamente ad un circolo ristretto di persone.

Gli Stati membri determinano cosa occorra intendere per «circolo ristretto di persone» prendendo in considerazione il numero delle persone alle quali si indirizza l'offerta, nonché, eventualmente, la loro qualità, l'ammontare dell'offerta o i mezzi pubblicitari utilizzati per effettuare l'offerta.

Articolo 2

La presente direttiva non si applica:

- a) alle quote emesse dagli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso;
- b) ai valori mobiliari emessi da uno Stato o dai suoi enti locali;
- c) ai valori mobiliari emessi in occasione di un'offerta pubblica di cambio;
- d) ai valori mobiliari emessi in occasione di un'operazione di fusione mediante incorporazione di una società, ovvero costituzione di una nuova società, di scissione di società, di conferimento della totalità, ovvero di una parte del patrimonio di una impresa, o come corrispettivo di conferimenti non in contanti;
- e) alle azioni assegnate a titolo gratuito ai titolari di azioni;
- f) alle azioni emesse in sostituzione di azioni senza che l'emissione di queste nuove azioni comporti un aumento del capitale sottoscritto della società;
- g) alle azioni attribuite direttamente o indirettamente ai lavoratori o a dei «trustees» che le detengono per conto dei lavoratori.

Articolo 3

Per l'applicazione della presente direttiva si intendono per:

- a) organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso: i fondi comuni di investimento e le società di investimento

(¹) GU n. L 100 del 17. 4. 1980, pag. 1.

— aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico ed il cui funzionamento sia soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e

— le cui quote siano, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi. È assimilato a tale riscatto o rimborso ogni intervento da parte di un organismo di investimento collettivo affinché il valore delle proprie quote in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore netto d'inventario;

- b) quote di un organismo di investimento collettivo: i valori mobiliari emessi da un organismo di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo;
- c) emittenti: le società e le altre persone giuridiche e qualsiasi impresa i cui valori mobiliari formano oggetto di un'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita;
- d) importo netto del volume d'affari: l'importo proveniente dalla vendita di prodotti e dalla prestazione dei servizi rientranti nelle attività ordinarie dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- e) enti creditizi: le imprese la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto;
- f) partecipazione: i diritti sul capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati a contribuire all'attività dell'impresa titolare di tali diritti;
- g) conti annuali: lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile.

Articolo 4

Gli Stati membri assicurano che un'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita di valori mobiliari sul loro territorio è subordinata alla pubblicazione di un prospetto.

L'obbligo di pubblicazione incombe alla persona che effettua l'offerta pubblica o per il conto della quale è effettuata l'offerta pubblica.

Articolo 5

1. Il prospetto deve contenere le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente dei valori mobiliari che sono oggetto di una offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita, sono necessarie affinché gli investitori ed i loro consiglieri finanziari possano giudicare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con i valori mobiliari stessi.

2. Gli Stati membri assicurano che l'obbligo di cui al paragrafo 1 incombe ai responsabili del prospetto previsti alla rubrica 1.1 degli schemi A e B di cui all'allegato.

Articolo 6

1. Fatto salvo l'obbligo di cui all'articolo 5, gli Stati membri assicurano che, con riserva delle facoltà di deroga previste agli articoli 7 e 8, il prospetto contiene, in una forma che ne rende l'analisi e la comprensione quanto più agevoli possibile, almeno le informazioni previste negli schemi A, B o C, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni, di obbligazioni o di certificati rappresentativi di azioni.

2. Nei casi particolari di cui agli articoli da 9 a 16, il prospetto deve essere elaborato secondo le indicazioni ivi precisate, con riserva delle facoltà di deroga previste agli articoli 7 e 8.

3. Qualora talune rubriche, contenute negli schemi A, B e C, si rivelino inadeguate all'attività o alla forma giuridica dell'emittente, si dovrà elaborare, mediante adattamento delle rubriche in questione, un prospetto che contenga informazioni equivalenti.

Articolo 7

Gli Stati membri possono consentire alle autorità incaricate del controllo del prospetto in conformità della presente direttiva, qui di seguito denominate «autorità competenti», di prevedere la dispensa parziale o totale dell'obbligo di pubblicare il prospetto nei seguenti casi:

1. quando i valori mobiliari che sono oggetto dell'offerta pubblica non sono offerti dall'emittente o dagli intermediari finanziari;
2. quando i valori mobiliari che sono oggetto dell'offerta pubblica sono:
 - a) azioni risultanti dalla conversione di obbligazioni convertibili o azioni create in seguito ad

una permuta contro obbligazioni permutabili, oppure

- b) azioni risultanti dall'esercizio dei diritti conferiti da warrants,

e allorché le informazioni previste al capitolo 2 dello schema A sono pubblicate in conformità dell'articolo 19 e dell'articolo 20, paragrafo 1, purché tali informazioni siano appropriate;

3. quando i valori mobiliari che costituiscono oggetto dell'offerta pubblica sono:

- a) azioni il cui numero, il valore nominale ovvero, in mancanza di valore nominale, la parità contabile, sia inferiore al 10 % del numero o del valore corrispondente delle azioni della stessa categoria che hanno già costituito oggetto di un'offerta pubblica nello Stato membro ove è effettuata l'offerta pubblica ed il cui valore nominale ovvero, in mancanza di valore nominale, la parità contabile è in ogni caso inferiore a 25 000 UC,

- b) obbligazioni emesse da società ed altre persone giuridiche di uno Stato membro:

- che beneficino, per l'esercizio della loro attività, di un monopolio di Stato, e
- che sono create o disciplinate da o in virtù di una legge speciale, o i cui prestiti beneficino della garanzia incondizionata ed irrevocabile di uno Stato membro o di uno dei suoi Stati federali, oppure

- c) obbligazioni emesse da persone giuridiche di uno Stato membro, diverse dalla società:

- che sono create in virtù di una legge speciale, e
- le cui attività sono disciplinate da tale legge e consistono esclusivamente:
 - i) nel raccogliere fondi sotto il controllo della pubblica autorità, mediante emissione di obbligazioni, e
 - ii) nel finanziare attività di produzione con i mezzi da esse raccolti e con quelli forniti da uno Stato membro, e

- le cui obbligazioni, in base alla legislazione nazionale, sono assimilate, ai fini dell'ammissione alla quotazione ufficiale, alle ob-

bligazioni emesse o garantite dallo Stato stesso, oppure

- d) certificati supplementari rappresentativi di azioni, emessi in cambio dei valori mobiliari originali, senza che l'emissione di questi nuovi certificati comporti un aumento del capitale sottoscritto della società e a condizione che un documento considerato dalle autorità competenti come contenente delle informazioni equivalenti a quelle del prospetto previsto dalla presente direttiva e che si riferisca a certificati rappresentativi di queste azioni sia già stato pubblicato nello Stato membro ove è effettuata l'offerta pubblica,

e allorché, in tutti i casi previsti alle lettere summenzionate, siano state pubblicate in conformità dell'articolo 19 e dell'articolo 20, paragrafo 1, informazioni riguardanti il numero ed il tipo dei valori mobiliari che costituiranno oggetto di un'offerta pubblica e le circostanze in cui detti valori sono stati emessi.

Articolo 8

1. Le autorità competenti possono dispensare dall'includere nel prospetto alcune informazioni previste dalla presente direttiva qualora ritengano:

- a) che dette informazioni presentino soltanto un'importanza trascurabile e siano irrilevanti ai fini della valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria, dei risultati economici e delle prospettive dell'emittente, oppure
- b) che la divulgazione di queste informazioni sia contraria all'interesse pubblico o rechi all'emittente grave danno, sempre che in quest'ultimo caso la mancanza della pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico sui fatti e le circostanze essenziali per la valutazione dei valori mobiliari di cui trattasi.

2. Qualora il promotore dell'offerta sia una persona diversa dall'emittente o da un terzo che agisca per conto di questi, le autorità competenti possono dispensare dall'includere nel prospetto alcune informazioni che non siano normalmente in suo possesso.

SEZIONE II

Contenuto del prospetto in alcuni casi particolari

Articolo 9

1. Quando l'offerta pubblica riguarda azioni offerte in opzione agli azionisti dell'emittente, le auto-

rità competenti possono disporre che il prospetto contenga soltanto le informazioni di cui allo schema A previste:

- al capitolo 1,
- al capitolo 2,
- al capitolo 3, rubriche 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0, 3.2.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 e 3.2.9,
- al capitolo 4, rubriche 4.2, 4.4, 4.5, 4.7.1 e 4.7.2,
- al capitolo 5, rubriche 5.1.4, 5.1.5 e 5.5,
- al capitolo 6, rubriche 6.1, 6.2.0, 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3,
- al capitolo 7.

Quando le azioni di cui al primo comma sono rappresentate da certificati, il prospetto deve contenere — con riserva delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3 — oltre alle informazioni menzionate nel comma suddetto, almeno le informazioni previste dallo schema C:

- al capitolo 1, rubriche 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.8,
- al capitolo 2.

2. Quando l'offerta pubblica riguarda obbligazioni convertibili, permutabili o con warrants, offerte in opzione agli azionisti dell'emittente, le autorità competenti possono prevedere che il prospetto contenga soltanto:

- informazioni riguardanti la natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione ed i diritti connessi con tali azioni;
- le informazioni di cui allo schema A, citate al precedente paragrafo 1, primo comma, ad eccezione di quelle previste nel capitolo 2 di detto schema;
- le informazioni previste nel capitolo 2 dello schema B;
- le condizioni e le modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché i casi in cui esse possono essere modificate.

3. I conti annuali relativi all'ultimo esercizio devono essere pubblicati e tenuti a disposizione del pubblico nella stessa maniera del prospetto di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati, entrambi i conti devono essere pubblicati e tenuti a disposizione del pubblico. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di pubblicare e di tenere a disposizione del pubblico soltanto i conti annuali non consolidati, oppure soltanto quelli conso-

lidati, sempreché i conti che non sono pubblicati e tenuti a disposizione del pubblico non contengano informazioni complementari importanti.

Articolo 10

1. Quando l'offerta pubblica riguarda obbligazioni diverse da quelle convertibili, permutabili o con warrants, emesse da un'impresa i cui valori mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante nello Stato membro ove è fatta l'offerta pubblica, le autorità competenti possono disporre che il prospetto contenga soltanto le informazioni di cui allo schema B previste:

- al capitolo 1,
- al capitolo 2,
- al capitolo 3, rubriche 3.1.0, 3.1.5, 3.2.0 e 3.2.2,
- al capitolo 4, rubrica 4.3,
- al capitolo 5, rubriche 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 e 5.4,
- al capitolo 6,
- al capitolo 7.

2. I conti annuali relativi all'ultimo esercizio devono essere pubblicati e tenuti a disposizione del pubblico nella stessa maniera del prospetto di cui al paragrafo 1.

3. Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati, entrambi i conti debbono essere pubblicati e tenuti a disposizione del pubblico. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di pubblicare e tenere a disposizione del pubblico soltanto i conti non consolidati, oppure soltanto quelli consolidati, sempreché i conti che non sono pubblicati e tenuti a disposizione del pubblico non contengano informazioni complementari importanti.

Articolo 11

1. Quando l'offerta pubblica porta su valori mobiliari emessi da istituti finanziari, il prospetto deve contenere:

- almeno le informazioni previste dagli schemi A o B, nei capitoli 1, 2, 3, 5 o 6, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni, e
- informazioni adattate alle caratteristiche degli emittenti di cui trattasi ed almeno equivalenti a

quelle previste dagli schemi A o B, nei capitoli 4 e 7, secondo le regole stabilite in materia dalla legislazione nazionale o dalle autorità competenti.

2. Gli Stati membri determinano gli istituti finanziari di cui al presente articolo.

3. Il regime previsto dal presente articolo può essere esteso:

- agli organismi di investimento collettivo le cui quote non sono escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva dall'articolo 2 a),
- alle società di finanziamento che esercitano esclusivamente l'attività di raccogliere capitali da mettere a disposizione della loro società madre o di imprese da essa controllate o ad essa collegate, e
- alle società che detengono un portafoglio di valori mobiliari, di licenze o di brevetti e che non esercitano attività diverse dalla gestione di tale portafoglio.

Articolo 12

1. Quando l'offerta pubblica riguarda obbligazioni emesse in modo continuo o ripetuto da parte di enti creditizi che pubblicano regolarmente i loro conti annuali e che, all'interno della Comunità, sono istituiti o disciplinati da o in virtù di una legge speciale, o sono soggetti al controllo pubblico ai fini della tutela del risparmio, gli Stati membri possono prevedere che nel prospetto siano riportate soltanto:

- le informazioni di cui allo schema B, rubrica 1.1, e al capitolo 2, e
- informazioni riguardanti gli avvenimenti rilevanti ai fini della valutazione dei valori in questione, verificatisi successivamente alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati. Tali conti devono essere tenuti a disposizione del pubblico presso l'emittente e gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultima.

2. Quando le obbligazioni di cui al paragrafo 1 sono emesse a date molto ravvicinate, gli Stati membri possono prevedere che il prospetto contenga solamente dei dati sulle caratteristiche di queste obbligazioni.

Articolo 13

1. Quando l'offerta pubblica riguarda obbligazioni garantite da una persona giuridica, il prospetto deve contenere:

- per l'emittente, le informazioni previste dallo schema B e
- per il garante, le informazioni previste dallo stesso schema, alla rubrica 1.3 e nei capitoli da 3 a 7.

Se l'emittente o il garante è un istituto finanziario, la parte del prospetto relativa a quest'ultimo è redatta in conformità del regime previsto dall'articolo 11.

2. Quando l'emittente delle obbligazioni garantite è una società di finanziamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, il prospetto deve contenere:

- per l'emittente, le informazioni previste dallo schema B, nei capitoli 1, 2 e 3 e nelle rubriche da 5.1.0 a 5.1.5 e 6.1, e
- per il garante, le informazioni previste dallo schema B, alla rubrica 1.3 e nei capitoli da 3 a 7.

3. In caso di pluralità dei garanti, le informazioni suddette sono richieste a ciascuno di essi; tuttavia le autorità competenti possono consentire una semplificazione di tali informazioni ai fini di una migliore comprensione del prospetto.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il contratto di fideiussione deve essere messo a disposizione del pubblico per consultazione presso la sede della emittente e presso gli organismi finanziari incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultima. Copie del contratto devono essere fornite a ogni interessato che lo richieda.

Articolo 14

1. Quando l'offerta pubblica riguarda obbligazioni convertibili, permutabili o con warrants, il prospetto deve contenere:

- informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione e sui diritti connessi con tali azioni,
- le informazioni previste dallo schema A, alla rubrica 1.3 e nei capitoli da 3 a 7,
- le informazioni previste dallo schema B, capitolo 2, e
- le condizioni e le modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché i casi in cui esse possono essere modificate.

2. Se l'emittente delle obbligazioni convertibili, permutabili, o con warrants, è diverso dall'emittente delle azioni, il prospetto deve contenere:

- informazioni sulla natura delle azioni offerte in conversione, permuta o sottoscrizione, e sui diritti connessi con tali azioni,
- per l'emittente delle obbligazioni, le informazioni previste dallo schema B,
- per l'emittente delle azioni, le informazioni previste dallo schema A, alla rubrica 1.3 e nei capitoli da 3 a 7, e
- le condizioni e modalità di conversione, permuta o sottoscrizione, nonché i casi in cui esse possono essere modificate.

Tuttavia, se l'emittente delle obbligazioni è una società di finanziamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, il prospetto può contenere, per quanto la concerne, soltanto le informazioni previste dallo schema B, nei capitoli 1, 2 e 3 e alle rubriche da 5.1.0, 5.1.5 e 6.1.

Articolo 15

1. Quando l'offerta pubblica si riferisce a certificati rappresentativi di azioni, il prospetto deve contenere, per quanto concerne i certificati, le informazioni previste dallo schema C e, per quanto concerne le azioni rappresentate, quelle previste dallo schema A.

2. Tuttavia le autorità competenti possono dispensare l'emittente dei certificati dall'obbligo di pubblicare la sua situazione finanziaria, se l'emittente è:

- un ente creditizio di uno Stato membro, istituito o disciplinato da o in virtù di una legge speciale, ovvero sottoposto a controllo pubblico ai fini della tutela del risparmio;
- oppure una società controllata almeno al 95 % da un ente creditizio ai sensi del precedente trattino, i cui impegni nei confronti dei portatori di certificati sono garantiti incondizionatamente da detto ente, soggetta di diritto o di fatto al medesimo controllo dell'ente creditizio;
- oppure un «Administratiekantoor», esistente nei Paesi Bassi e soggetto, per il deposito dei titoli originari, a particolari norme stabilite dalle autorità competenti.

3. Quando i certificati sono emessi da un organismo di trasferimento di titoli o da un istituto ausiliario istituito da tali organismi, le autorità competenti possono dispensare questi emittenti dal pubblicare le informazioni previste al capitolo 1 dello schema C.

Articolo 16

1. Quando l'offerta pubblica si riferisce ad obbligazioni che sono assistite, per il rimborso del capitale prestato e per il pagamento degli interessi, dalla garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato o di uno dei suoi Stati federati, la legislazione nazionale o le autorità competenti possono consentire una semplificazione delle informazioni di cui ai capitoli 3 e 5 dello schema B.

2. La possibilità di semplificazione di cui al paragrafo 1 può applicarsi anche alle società che sono istituite o disciplinate da o in virtù di una legge speciale e che hanno la facoltà di riscuotere tributi dai loro clienti.

SEZIONE III

Modalità di controllo e di diffusione del prospetto

Articolo 17

1. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti e ne informano la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze di tali autorità. Essi curano inoltre l'applicazione della presente direttiva.

2. Il prospetto non può essere pubblicato prima di essere stato approvato dalle autorità competenti.

3. Le autorità competenti approvano la pubblicazione del prospetto soltanto se reputano che esso soddisfa a tutte le condizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti siano dotate dei poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni.

4. La presente direttiva non comporta alcuna modifica alla responsabilità delle autorità competenti, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

Articolo 18

Le autorità competenti decidono se accettare l'attestazione del revisore ufficiale dei conti, prevista dagli schemi A e B, alla rubrica 1.3, e, eventualmente, se richiedere un'attestazione supplementare.

L'esigenza di un'attestazione supplementare deve risultare dall'esame di ogni singolo caso. Su richiesta del revisore ufficiale dei conti e/o dell'emittente, le autorità competenti devono rendere loro noti i motivi che giustificano la richiesta di tale attestazione supplementare.

Articolo 19

Il prospetto deve essere pubblicato a tenuto a disposizione del pubblico alle condizioni definite dallo Stato membro in cui è fatta l'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita.

Articolo 20

1. Il prospetto deve essere pubblicato al più tardi al momento dell'offerta pubblica.

Inoltre quando l'offerta pubblica è preceduta da una contrattazione dei diritti di sottoscrizione preferenziali il prospetto deve essere pubblicato entro un termine ragionevole, che sarà fissato dalle autorità competenti prima dell'apertura di tale contrattazione.

In casi eccezionali, debitamente motivati, le autorità competenti possono consentire che il prospetto sia pubblicato dopo la data dell'apertura della contrattazione dei diritti di sottoscrizione preferenziali.

Articolo 21

Allorché un prospetto è, o deve essere, pubblicato in conformità degli articoli 1 e 4, gli annunci, gli avvisi, i manifesti e i documenti che si limitano a dar notizia dell'offerta pubblica ed a indicare le caratteristiche essenziali dei valori mobiliari, nonché tutti gli altri documenti relativi all'offerta pubblica destinati ad essere pubblicati dal responsabile del prospetto o per suo conto, devono essere preventivamente comunicati alle autorità competenti, che valutano l'opportunità di sottoporli o meno a controllo prima della loro pubblicazione.

I documenti suddetti, compreso il bollettino di sottoscrizione, devono far menzione dell'esistenza di un prospetto ed indicare dove questo è o sarà pubblicato conformemente all'articolo 19.

Articolo 22

Ogni fatto nuovo significativo, tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che sopravvenga tra il momento in cui viene stabilito il contenuto del pro-

spetto e quello in cui è chiusa l'offerta pubblica, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto, controllato alle stesse condizioni di quest'ultimo e pubblicato secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

SEZIONE IV

Cooperazione fra Stati membri

Articolo 23

1. Quando le offerte pubbliche vengono fatte simultaneamente, o a date ravvicinate in più Stati membri, per uno stesso titolo, le autorità competenti si scambiano informazioni e si adoperano per coordinare al massimo le loro esigenze in materia di prospetti, per evitare il moltiplicarsi delle formalità e per accettare un unico testo per il quale occorrono eventualmente soltanto una traduzione e un supplemento corrispondenti alle esigenze proprie a ciascun Stato membro interessato.

2. Quando un'offerta pubblica è fatta in uno Stato membro per un valore mobiliare che ha costituito oggetto di un'offerta pubblica in un altro Stato membro meno di sei mesi prima, le autorità competenti del primo Stato membro prendono contatto con le autorità competenti del secondo Stato membro e dispensano per quanto possibile l'emittente di tale valore dalla redazione di un nuovo prospetto, salva l'eventuale necessità di un aggiornamento, di una traduzione o di un supplemento corrispondenti alle esigenze proprie dello Stato membro interessato.

Articolo 24

1. Gli Stati membri prescrivono l'obbligo al segreto d'ufficio per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata, ricevuta a titolo professionale, può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forza di disposizioni legislative.

2. Il paragrafo 1 non impedisce tuttavia alle autorità competenti dei vari Stati membri di comunicarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti che ricevono tali informazioni.

SEZIONE V

Comitato di contatto*Articolo 25*

1. Il comitato di contatto, istituito dall'articolo 20 della direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori ⁽¹⁾, ha anche il compito:

- a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della direttiva mediante regolare concertazione sui problemi concreti della sua applicazione per i quali siano ritenuti utili degli scambi di opinioni;
- b) di agevolare una concertazione tra gli Stati membri sui complementi e miglioramenti del prospetto che le autorità competenti hanno facoltà di esigere o di raccomandare sul piano nazionale;
- c) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi o emendamenti da apportare alla presente direttiva o sugli adattamenti da effettuare conformemente all'articolo 26.

2. Il comitato di contatto non ha il compito di valutare la fondatezza delle decisioni prese nei singoli casi dalle autorità competenti.

Articolo 26

1. Al fine di adottare, in funzione delle esigenze economiche, l'importo previsto all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), la Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere nel termine fissato dal presidente, pronunciandosi a maggioranza di quarantun

voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

2. Se il comitato ha reso parere favorevole sul progetto della Commissione, quest'ultima adotta le misure previste.

Se il parere del comitato non è conforme al progetto della Commissione, o in mancanza di parere entro il termine stabilito, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio, che delibererà a maggioranza qualificata, una proposta relativa alle misure da adottare.

Se, allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui il Consiglio è stato adito, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

SEZIONE VI

Disposizioni finali*Articolo 27*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Con decorrenza dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(¹) GU n. L 66 del 16. 3. 1979, pag. 21.

ALLEGATO**SCHEMA A****SCHEMA DI PROSPETTO IN CASO DI OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O DI VENDITA DI AZIONI***Capitolo 1***Informazioni relative ai responsabili del prospetto e alla revisione dei conti**

- 1.1. Nome e qualifica delle persone fisiche o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.
- 1.2. Dichiarazione dei responsabili citati nella rubrica 1.1 che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alla parte del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.
- 1.3. Nome, indirizzo e qualifica dei revisori ufficiali dei conti che, conformemente alla legislazione nazionale, hanno verificato i conti annuali degli ultimi tre esercizi.

Indicazione che i conti annuali sono stati verificati. Qualora le attestazioni di verifica dei conti annuali siano state rifiutate dai revisori ufficiali o contengano delle riserve, il rifiuto o le riserve devono essere riprodotti integralmente e motivati.

Indicazioni delle altre informazioni contenute nel prospetto che sono state controllate dai revisori dei conti.

*Capitolo 2***Informazioni riguardanti l'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita e le azioni che ne sono oggetto**

- 2.1. Informazioni riguardanti le azioni che costituiscono oggetto dell'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita:
 - 2.1.0. Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le azioni sono state o saranno create e/o emesse.

Natura e importo dell'emissione.

Numero delle azioni che sono state o saranno create e/o emesse, qualora esso sia prestabilito.
 - 2.1.1. Descrizione sommaria dei diritti connessi con le azioni, in particolare estensione del diritto di voto, diritto alla ripartizione degli utili e alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi e indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.
 - 2.1.2. Trattenute fiscali all'origine sul reddito delle azioni prelevate nel paese d'origine e/o nel paese dell'offerta pubblica.

Indicazione sull'eventuale presa a carico delle trattenute all'origine da parte dell'emittente.
 - 2.1.3. Regime circolazione delle azioni ed eventuali restrizioni alla loro libera negoziabilità, ad esempio, clausola di gradimento.
 - 2.1.4. Decorrenza del godimento.
 - 2.1.5. Borse presso le quali è o sarà chiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale.

- 2.1.6. Organismi finanziari che svolgono il servizio finanziario dell'emittente nello Stato membro in cui è fatta l'offerta pubblica.
- 2.2. Informazioni riguardanti l'emissione delle azioni che costituiscono oggetto dell'offerta pubblica.
- 2.2.0. Indicazioni dell'esercizio del diritto d'opzione degli azionisti o della limitazione o soppressione di tale diritto.
- Indicazione, se necessario, dei motivi della limitazione o della soppressione di tale diritto; in questi casi, se si tratta di un'emissione contro pagamento in contanti, giustificazione del prezzo di emissione; indicazione dei beneficiari, quando la limitazione o la soppressione del diritto d'opzione va a favore di persone determinate.
- 2.2.1. Ammontare totale dell'emissione e numero delle azioni emesse, eventualmente suddivise per categoria.
- 2.2.2. Se l'emissione è o è stata fatta contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.
- 2.2.3. Prezzo di sottoscrizione o di cessione, con indicazione del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile o dell'importo assegnato al capitale, del premio di emissione ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
- Modalità di pagamento del prezzo, in particolare per quanto riguarda la liberazione delle azioni non interamente liberate.
- 2.2.4. Modalità di esercizio dei diritti di opzione o di sottoscrizione, negoziabilità di tali diritti, sorte dei diritti non esercitati.
- 2.2.5. Periodo di apertura della sottoscrizione delle azioni e indicazione degli organismi incaricati di raccogliere le sottoscrizioni del pubblico.
- 2.2.6. Modalità e termini di consegna delle azioni, eventuale creazione di certificati provvisori.
- 2.2.7. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche che, nei confronti dell'emittente, assumono o hanno assunto a fermo l'emissione o ne garantiscono il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta.
- 2.2.8. Indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare per azione delle spese relative all'operazione di emissione, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello.
- 2.2.9. Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dell'emissione e sua destinazione prevista, ad esempio finanziamento del programma d'investimento o consolidamento della situazione finanziaria dell'emittente.
- 2.3. Informazioni riguardanti l'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita.
- 2.3.0. Descrizione delle azioni offerte pubblicamente, in particolare numero delle azioni e valore nominale per azione o, in mancanza di valore nominale, parità contabile o valore nominale globale, denominazione esatta o categoria, e cedole annesse.
- 2.3.1. Se azioni della stessa categoria sono già quotate in una o più borse, indicazione delle borse in questione.
- 2.3.2. Se azioni della stessa categoria non sono ammesse alla quotazione ufficiale, ma sono trattate su uno o più mercati regolamentari, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti, indicazione dei mercati in questione.
- 2.3.3. Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:
- delle offerte pubbliche di acquisto o di cambio fatte da terzi sulle azioni dell'emittente,
 - delle offerte pubbliche di cambio fatte dall'emittente sulle azioni di un'altra società.
- Indicazione per dette offerte del prezzo o delle condizioni di cambio e del relativo risultato.
- 2.4. Se contemporaneamente, o quasi, alla creazione delle azioni che sono oggetto dell'offerta pubblica vengono sottoscritte o collocate privatamente azioni della stessa categoria o

vengono create azioni di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonché il numero e le caratteristiche delle azioni cui esse si riferiscono.

Capitolo 3

Informazioni di carattere generale sull'emittente e sul suo capitale

- 3.1. Informazioni generali sull'emittente.
 - 3.1.0. Denominazione, sede sociale e sede amministrativa principale, se è diversa dalla sede sociale.
 - 3.1.1. Data di costituzione e durata dell'emittente quando non è indeterminata.
 - 3.1.2. Legislazione in base alla quale l'emittente opera e forma giuridica da essa adottata nel quadro di tale legislazione.
 - 3.1.3. Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.
 - 3.1.4. Indicazione del registro nel quale l'emittente è iscritta e suo numero d'iscrizione.
 - 3.1.5. Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti relativi all'emittente, citati nel prospetto.
- 3.2. Informazioni di carattere generale sul capitale.
 - 3.2.0. Ammontare del capitale sottoscritto, numero e categorie di azioni che lo rappresentano, con indicazione delle loro caratteristiche principali.

Parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base al loro grado di liberazione.
 - 3.2.1. Se esiste un capitale autorizzato, ma non sottoscritto, o un impegno di aumento di capitale, particolarmente nel caso di prestiti convertibili emessi o di opzioni di sottoscrizioni concesse, indicazione:
 - dell'ammontare di detto capitale autorizzato o di detto impegno e dell'eventuale scadenza dell'autorizzazione,
 - delle categorie di beneficiari titolari di un diritto di opzione per la sottoscrizione di tali quote supplementari di capitale,
 - delle condizioni e modalità di emissione delle azioni corrispondenti a dette quote di capitale.
 - 3.2.2. Se esistono quote non rappresentative del capitale, indicazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.
 - 3.2.3. Importo delle obbligazioni convertibili, permutabili o con warrants, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, permuta o sottoscrizione.
 - 3.2.4. Condizioni previste dallo statuto per la modifica del capitale e dei rispettivi diritti delle diverse categorie di azioni, sempreché siano più restrittive delle disposizioni giuridiche.
 - 3.2.5. Descrizione sommaria delle operazioni che, durante gli ultimi tre anni, hanno modificato l'ammontare del capitale sottoscritto e/o il numero e le categorie di azioni che lo rappresentano.
 - 3.2.6. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa e indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.

Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società o da più persone che hanno concluso fra di loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente.
 - 3.2.7. Indicazione degli azionisti, se noti all'emittente, che direttamente o indirettamente detengono una percentuale del suo capitale, che gli Stati membri non possono fissare a più del 20 %.

- 3.2.8. Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del posto che essa vi occupa.
- 3.2.9. Numero, valore contabile e valore nominale o, in mancanza di quest'ultimo, parità contabile delle azioni proprie acquisite e detenute in portafoglio dall'emittente o da una società alla quale essa partecipa direttamente o indirettamente in misura superiore al 50 %, se tali azioni non sono indicate separatamente nello stato patrimoniale.

Capitolo 4

Informazioni concernenti l'attività dell'emittente

- 4.1. Principali attività dell'emittente.
- 4.1.0. Descrizione delle principali attività dell'emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati.
- Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi.
- 4.1.1. Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi tre esercizi secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi corrispondenti all'attività ordinaria dell'emittente, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli.
- 4.1.2. Importanza e ubicazione dei principali stabilimenti dell'emittente e informazioni succinte sul patrimonio immobiliare. Per stabilimento principale si intende qualsiasi stabilimento che intervenga per più del 10 % nel volume d'affari o nella produzione.
- 4.1.3. Per le attività minerarie, l'estrazione di idrocarburi, lo sfruttamento delle cave e le altre attività analoghe, qualora siano rilevanti, descrizione dei giacimenti, stima delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento.
- Indicazione della durata e delle principali condizioni delle concessioni di sfruttamento, nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento.
- Indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.
- 4.1.4. Quando le informazioni fornite conformemente alle rubriche da 4.1.0 a 4.1.3 sono state influenzate da eventi eccezionali, ne sarà fatta menzione.
- 4.2. Informazioni sommarie circa l'eventuale dipendenza dell'emittente da brevetti e licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari o da nuovi procedimenti di fabbricazione, quando tali fattori hanno un'importanza fondamentale per l'attività o la redditività della stessa.
- 4.3. Indicazioni relative alla politica di ricerca e di sviluppo di nuovi prodotti e procedimenti negli ultimi tre esercizi, quando tali indicazioni sono significative.
- 4.4. Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, ripercussioni importanti sulla situazione finanziaria dell'emittente.
- 4.5. Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti ripercussioni sulla sua situazione finanziaria.
- 4.6. Consistenza media del personale e relativa evoluzione negli ultimi tre esercizi, se tale evoluzione è significativa, indicando possibilmente la ripartizione del personale per principali categorie di attività.
- 4.7. Politica degli investimenti.
- 4.7.0. Descrizione quantitativa dei principali investimenti, compresi gli interessi in altre imprese, quali azioni, quote, obbligazioni, ecc., effettuati negli ultimi tre esercizi e nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso.

- 4.7.1. Indicazioni sui principali investimenti in corso di attuazione, esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese.

Ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (nel paese e all'estero).

Forma di finanziamento (autofinanziamento o meno).

- 4.7.2. Indicazioni sui principali investimenti futuri dell'emittente, che siano già stati oggetto di un impiego definitivo da parte dei suoi organi direttivi, esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese.

Capitolo 5

Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente

5.1. Conti dell'emittente.

- 5.1.0. Stati patrimoniali e conti profitti e perdite degli ultimi tre esercizi, predisposti dagli organi dell'emittente e presentati sotto forma di tabella comparativa. Allegato dei conti annuali dell'ultimo esercizio.

Al momento del deposito del progetto di prospetto presso le autorità competenti non devono essere trascorsi più di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati. In casi eccezionali, le autorità competenti possono prorogare tale termine.

- 5.1.1. Se l'emittente redige soltanto conti annuali consolidati, li riporta nel prospetto conformemente alla rubrica 5.1.0.

Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati entrambi i conti debbono figurare nel prospetto, conformemente alla rubrica 5.1.0. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di presentare soltanto i conti annuali non consolidati, oppure soltanto i conti annuali consolidati, sempreché i conti che non vengono presentati non contengano informazioni complementari importanti.

- 5.1.2. Risultati economici dell'esercizio per azione dell'emittente provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione, per gli ultimi tre esercizi, quando l'emittente fa comparire nel prospetto i suoi conti annuali non consolidati.

Quando l'emittente fa comparire nel prospetto soltanto i conti annuali consolidati, essa indica il risultato economico dell'esercizio consolidato riferito a ciascuna delle sue azioni per gli ultimi tre esercizi. Questa informazione si aggiunge a quella fornita ai sensi del comma precedente, qualora l'emittente faccia comparire nel prospetto anche i conti annuali non consolidati.

Se, durante il summenzionato periodo di tre esercizi, il numero di azioni dell'emittente è stato modificato, in particolare a seguito di un aumento o di una riduzione del capitale, di un raggruppamento o d'un frazionamento delle azioni, i risultati economici per azione, di cui al primo e secondo comma, saranno adattati per renderli comparabili; in tal caso, è indicata la formula utilizzata per l'adattamento.

- 5.1.3. Importo del dividendo per azione per gli ultimi tre esercizi, adattato, se necessario, per renderlo comparabile, conformemente a quanto previsto nella rubrica 5.1.2, terzo comma.

- 5.1.4. Se sono trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono gli ultimi conti annuali non consolidati e/o consolidati pubblicati, si dovrà inserire nel prospetto, o allegare ad esso, una situazione finanziaria provvisoria relativa perlomeno ai primi sei mesi. Se tale situazione provvisoria non è stata verificata, ciò dovrà essere indicato.

Se l'emittente redige conti annuali consolidati, le autorità competenti decidono se la situazione finanziaria provvisoria debba o meno essere presentata in forma consolidata.

Qualsiasi modifica significativa, verificatasi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio o dopo l'elaborazione della situazione finanziaria provvisoria, deve essere descritta in una nota inserita nel prospetto o ad esso allegata.

- 5.1.5. Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle direttive del Consiglio delle Comunità europee relative ai conti annuali delle imprese e se non danno un'immagine fedele della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente, si dovranno fornire informazioni più dettagliate e/o complementari.

5.1.6. Tabella delle fonti e utilizzazione dei fondi relativi agli ultimi tre esercizi.

5.2. Informazioni, elencate qui di seguito, riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente detiene una frazione del capitale tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del suo patrimonio, della sua situazione finanziaria o dei suoi risultati economici.

Le informazioni sottoelencate dovranno essere fornite in ogni caso per le imprese in cui l'emittente detiene direttamente o indirettamente una partecipazione se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta almeno il 10 % del patrimonio netto o contribuisce per almeno il 10 % al risultato netto dell'emittente o, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenta almeno il 10 % del patrimonio netto consolidato o contribuisce per almeno il 10 % al risultato netto consolidato del gruppo.

Le informazioni sottoelencate possono essere omesse purché l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Parimenti le informazioni previste alle lettere e) e f) possono essere omesse qualora l'impresa, in cui la partecipazione è detenuta, non pubblichi i propri conti annuali.

Nell'attesa del coordinamento delle disposizioni relative ai conti annuali consolidati, gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a permettere l'omissione delle informazioni di cui alle lettere da d) a j), se i conti annuali delle imprese in cui si detengono partecipazioni sono consolidati nei conti annuali del gruppo, o quando il valore attribuibile alla partecipazione secondo il metodo dell'equivalenza è pubblicato nei conti annuali, a condizione che, a giudizio delle autorità competenti, l'omissione di tali informazioni non sia tale da indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze la cui conoscenza è essenziale ai fini della valutazione del titolo in questione.

Le informazioni di cui alle lettere g) e j) possono essere omesse quando, a giudizio delle autorità competenti, l'omissione non induce in errore gli investitori.

- a) Denominazione e sede sociale dell'impresa.
- b) Settore di attività.
- c) Frazione di capitale detenuta.
- d) Capitale sottoscritto.
- e) Riserve.
- f) Risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione.
- g) Valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute.
- h) Importo ancora da liberare su dette azioni o quote.
- i) Ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute.
- j) Importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa.

5.3. Informazioni riguardanti singolarmente le imprese non contemplate al punto 5.2 nelle quali l'emittente detiene almeno il 10 % del capitale. Tali informazioni possono essere omesse se la loro importanza è trascurabile rispetto all'oggetto stabilito all'articolo 5 della presente direttiva:

- a) denominazione e sede sociale dell'impresa,
- b) frazione di capitale detenuta.

5.4. Se il prospetto comprende i conti annuali consolidati:

- a) indicazione dei principi di consolidamento applicati. Detti principi vanno descritti in modo esplicito quando nello Stato membro non esiste una legislazione sul consolidamento dei conti annuali, oppure quando essi non sono conformi a tale legislazione ovvero ad un metodo comunemente accettato, in vigore nello Stato membro ove è fatta l'offerta pubblica;
- b) indicazione della denominazione e sede sociale delle imprese incluse nel consolidamento, qualora tale informazione sia importante ai fini della stima del patrimonio, della situazione finanziaria o dei risultati economici dell'emittente. Sarà sufficiente distinguere queste imprese con un segno grafico nell'elenco delle imprese per le quali sono previste informazioni ai sensi della rubrica 5.2;

- c) per ciascuna delle imprese di cui alla lettera b), indicazione
- della quota degli interessi dell'insieme dei terzi, se i conti annuali sono consolidati globalmente;
 - della quota del consolidamento calcolata in base agli interessi, qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale.
- 5.5. Qualora l'emittente sia un'impresa dominante che forma un gruppo con una o più imprese dipendenti, le informazioni previste al capitolo 4 e al capitolo 7 saranno fornite sia per l'emittente che per il gruppo.
- Le autorità competenti possono consentire che tali informazioni siano fornite unicamente per l'emittente, o unicamente per il gruppo, purché le informazioni che non vengono fornite non siano significative.
- 5.6. Se determinate informazioni, richieste ai sensi dello schema A, sono contenute nei conti annuali forniti in virtù del presente capitolo, non è necessario ripeterle.

Capitolo 6

Informazioni concernenti l'amministrazione, la direzione e la vigilanza

- 6.1. Nome, indirizzo e funzioni preso la società emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori della società stessa, allorché siano significative riguardo all'emittente:
- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
 - b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
 - c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni.
- 6.2. Interessi dei dirigenti nella società emittente.
- 6.2.0. Emolumenti e vantaggi in natura per l'ultimo esercizio chiuso, versati a qualsiasi titolo, per spese generali o in conto ripartizione, ai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, fermo restando che tali importi saranno globalizzati per ciascuna categoria di organi.
- Ammontare globale degli emolumenti e vantaggi in natura, versati all'insieme dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente da parte del complesso delle imprese da essa dipendenti con cui forma un gruppo.
- 6.2.1. Numero complessivo di azioni dell'emittente detenute dall'insieme dei membri dei suoi organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e opzioni conferite loro sulle azioni della stessa.
- 6.2.2. Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza in operazioni straordinarie per il loro carattere o le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori della attività normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non ancora concluse, occorre fornire informazioni anche su tali operazioni.
- 6.2.3. Indicazione complessiva di tutti i prestiti ancora in corso, concessi dall'emittente alle persone di cui alla rubrica 6.1, lettera a), nonché delle garanzie costituite dalla stessa a loro favore.
- 6.3. Indicazione degli schemi di cointeressenza del personale al capitale dell'emittente.

*Capitolo 7***Informazioni relative all'andamento recente e alle prospettive dell'emittente**

- 7.1. Salvo deroga concessa dalle autorità competenti, indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui gli ultimi conti annuali pubblicati si riferiscono, in particolare:
- le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni, e
 - le recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita.
- 7.2. Salvo deroga concessa dalle autorità competenti, indicazioni sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso.

SCHEMA B

SCHEMA DI PROSPETTO IN CASO DI OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O DI VENDITA DI OBBLIGAZIONI*Capitolo 1***Informazioni relative ai responsabili del prospetto ed alla verifica dei conti**

- 1.1. Nome e qualifica delle persone fisiche o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.
- 1.2. Dichiarazione dei responsabili citati nella rubrica 1.1 che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alla parte del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.
- 1.3. Nome, indirizzo e qualifica dei revisori ufficiali dei conti che, conformemente alla legislazione nazionale, hanno verificato i conti annuali degli ultimi tre esercizi.

Indicazione che i conti annuali sono stati verificati. Qualora le attestazioni di verifica dei conti annuali siano state rifiutate dai revisori ufficiali o contengano delle riserve, il rifiuto o le riserve devono essere riprodotti integralmente e motivati.

Indicazione delle altre informazioni contenute nel prospetto che sono state controllate dai revisori dei conti.

*Capitolo 2***Informazioni relative al prestito e all'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita delle obbligazioni**

- 2.1. Condizioni del prestito
- 2.1.0. Importo nominale del prestito; se tale importo non è stabilito, ciò va indicato.
- Natura, numero e numerazione delle obbligazioni e valore dei tagli.

- 2.1.1. Tranne che per le emissioni continue, prezzi di emissione e di rimborso e tasso di interesse nominale; se sono previsti più tassi d'interesse, indicazione delle condizioni di modifica.
- 2.1.2. Modalità per la concessione di altri vantaggi, di qualsiasi natura; metodo di calcolo di tali vantaggi.
- 2.1.3. Trattenute fiscali all'origine sul reddito delle obbligazioni, prelevate nel paese di origine e/o nel paese dell'offerta pubblica.
Indicazione sull'eventuale presa a carico delle trattenute all'origine da parte dell'emittente.
- 2.1.4. Modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso.
- 2.1.5. Organismi finanziari che svolgono il servizio finanziario per conto dell'emittente nello Stato membro in cui avviene l'offerta pubblica.
- 2.1.6. Moneta del prestito; se il prestito è espresso in unità di conto, statuto contrattuale di quest'ultima; opzione di cambio.
- 2.1.7. Termini:
 - a) Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.
 - b) Data d'entrata in godimento e scadenza degli interessi.
 - c) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale.
 - d) Modalità e termini di consegna delle obbligazioni, eventuale creazione di certificati provvisori.
- 2.1.8. Tranne che per le emissioni continue, indicazione del tasso di rendimento. Il metodo di calcolo di tale tasso sarà precisato sommariamente.
- 2.2. Informazioni di carattere giuridico.
 - 2.2.0. Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le obbligazioni sono state o saranno create e/o emesse.
Natura e importo dell'emissione.
Numero delle obbligazioni che sono state o saranno create e/o emesse, qualora esso sia prestabilito.
 - 2.2.1. Natura ed estensione delle garanzie e degli impegni assunti per garantire il buon esito del prestito, vale a dire il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi.
Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.
 - 2.2.2. Organizzazione dei trustees o di qualsiasi altra rappresentanza della massa degli obbligazionisti.
Nome e qualifica o denominazione e sede del rappresentante degli obbligazionisti, principali norme che regolano tale rappresentanza od in particolare quelle relative alla sostituzione del rappresentante.
Indicazione dei luoghi in cui il pubblico può accedere ai testi relativi a tali modalità di rappresentanza.
 - 2.2.3. Indicazione delle clausole di subordinazione del prestito rispetto ad altri debiti dell'emittente già contratti o futuri.
 - 2.2.4. Indicazione della legislazione nella cui osservanza sono state create le obbligazioni e dei tribunali competenti in caso di vertenza.
 - 2.2.5. Indicazione se le obbligazioni sono nominative o al portatore.
 - 2.2.6. Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.
- 2.3. Informazioni concernenti l'offerta pubblica di sottoscrizione o di vendita.
 - 2.3.0. Borse presso le quali è stata o sarà chiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale.
 - 2.3.1. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche che, nei confronti dell'emittente, assumono o hanno assunto a fermo l'emissione o ne garantiscono il buon esito. Se l'assunzione a fermo,

- o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta.
- 2.3.2. Se l'emissione è o è stata fatta contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.
- 2.4. Informazioni concernenti l'emissione delle obbligazioni che costituiscono oggetto dell'offerta pubblica.
- 2.4.0. Modalità di esercizio dei diritti di opzione o di sottoscrizione, negoziabilità di tali diritti, sorte dei diritti non esercitati.
- 2.4.1. Modalità di pagamento del prezzo di sottoscrizione o di acquisto.
- 2.4.2. Fatta eccezione per le emissioni continue di obbligazioni, periodo di apertura della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni e indicazione delle eventuali possibilità di chiusura anticipata.
- 2.4.3. Indicazione degli organismi incaricati di raccogliere le sottoscrizioni del pubblico.
- 2.4.4. Indicazione, se del caso, che le sottoscrizioni potrebbero essere ridotte.
- 2.4.5. Fatta eccezione per le emissioni continue di obbligazioni, indicazione del ricavato netto del prestito.
- 2.4.6. Scopo dell'emissione e destinazione prevista del ricavato.

Capitolo 3

Informazioni di carattere generale sull'emittente e sul suo capitale

- 3.1. Informazioni generali sull'emittente.
- 3.1.0. Denominazione, sede sociale e sede amministrativa principale se quest'ultima è diversa dalla sede sociale.
- 3.1.1. Data di costituzione e durata dell'emittente quando non è indeterminata.
- 3.1.2. Legislazione in base alla quale l'emittente opera e forma giuridica da essa adottata nel quadro di tale legislazione.
- 3.1.3. Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.
- 3.1.4. Indicazione del registro nel quale l'emittente è iscritta e suo numero d'iscrizione.
- 3.1.5. Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti relativi all'emittente, citati nel prospetto.
- 3.2. Informazioni di carattere generale sul capitale.
- 3.2.0. Ammontare del capitale sottoscritto, numero e categorie di titoli che lo rappresentano, con indicazione delle loro caratteristiche principali.
- Parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base al loro grado di liberazione.
- 3.2.1. Importo delle obbligazioni convertibili, permutabili o con warrants, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, permuta o sottoscrizione.
- 3.2.2. Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del posto che essa vi occupa.
- 3.2.3. Numero, valore contabile e valore nominale o, in mancanza di quest'ultimo, parità contabile delle azioni proprie acquistate o detenute in portafoglio dall'emittente o da una società alla quale essa partecipa, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50 %, se tali azioni non sono indicate separatamente nello stato patrimoniale e non rappresentano una percentuale significativa del capitale sottoscritto.

Capitolo 4

Informazioni concernenti l'attività dell'emittente

- 4.1. Principali attività dell'emittente.
- 4.1.0. Descrizione delle principali attività dell'emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati.
Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi.
- 4.1.1. Importo netto del volume d'affari realizzato nel corso degli ultimi due esercizi.
- 4.1.2. Importanza e ubicazione dei principali stabilimenti dell'emittente e informazioni succinte sul patrimonio immobiliare. Per stabilimento principale si intende qualsiasi stabilimento che intervenga per più del 10 % nel volume d'affari o nella produzione.
- 4.1.3. Per le attività minerarie, l'estrazione di idrocarburi, lo sfruttamento delle cave e altre attività analoghe, qualora siano rilevanti, descrizione dei giacimenti, stima delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento.
Indicazione della durata e delle principali condizioni delle concessioni di sfruttamento, nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento.
Indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.
- 4.1.4. Quando le informazioni fornite conformemente alle rubriche da 4.1.0 a 4.1.3 sono state influenzate da eventi eccezionali, ne sarà fatta menzione.
- 4.2. Informazioni sommarie circa l'eventuale dipendenza dell'emittente da brevetti e licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione, quando tali fattori hanno un'importanza fondamentale per l'attività o la redditività della stessa.
- 4.3. Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, importanti ripercussioni sulla situazione finanziaria dell'emittente.
- 4.4. Politica degli investimenti.
- 4.4.0. Descrizione quantitativa dei principali investimenti, compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc., effettuati negli ultimi tre esercizi e nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso.
- 4.4.1. Indicazioni relative ai principali investimenti in corso di attuazione, esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese.
Ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (nel paese e all'estero).
Forma di finanziamento (autofinanziamento o meno).
- 4.4.2. Indicazioni relative ai principali investimenti futuri dell'emittente, che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi direttivi, esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese.

Capitolo 5

Informazioni riguardanti il patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati economici dell'emittente

- 5.1. Conti dell'emittente.
- 5.1.0. Stati patrimoniali e conti profitti e perdite degli ultimi due esercizi, predisposti dagli organi dell'emittente e presentati sotto forma di tabella comparativa. Allegato dei conti annuali dell'ultimo esercizio.

Al momento del deposito del progetto di prospetto presso le autorità competenti non debbono essere trascorsi più di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati. In casi eccezionali, le autorità competenti possono prorogare tale termine.

- 5.1.1. Se l'emittente redige soltanto conti annuali consolidati, li riporta nel prospetto conformemente al punto 5.1.0.

Se l'emittente redige contemporaneamente conti annuali non consolidati e conti annuali consolidati, entrambi i conti devono figurare nel prospetto, conformemente alla rubrica 5.1.0. Tuttavia le autorità competenti possono consentire all'emittente di presentare soltanto i conti annuali non consolidati, oppure soltanto i conti annuali consolidati, sempreché i conti che non vengono presentati non contengano informazioni complementari importanti.

- 5.1.2. Se sono trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono gli ultimi conti annuali non consolidati e/o consolidati pubblicati, si dovrà inserire nel prospetto, o allegare ad esso, una situazione finanziaria provvisoria relativa perlomeno ai primi sei mesi. Se tale situazione provvisoria non è stata verificata, ciò dovrà essere indicato.

Se l'emittente redige conti annuali consolidati, le autorità competenti decidono se la situazione finanziaria provvisoria debba o meno essere presentata in forma consolidata.

Qualsiasi modifica significativa, verificatasi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio o dopo l'elaborazione della situazione finanziaria provvisoria, deve essere descritta in una nota inserita nel prospetto o ad esso allegata.

- 5.1.3. Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle direttive del Consiglio delle Comunità europee relative ai conti annuali delle imprese e se non danno un'immagine fedele della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente, si dovranno fornire indicazioni più dettagliate e/o complementari.

- 5.1.4. Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà essere precisata), purché tali dati siano significativi:

- dell'importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti (con garanzie effettive, o di altro tipo, dall'emittente o da terzi) e i prestiti non garantiti,
- dell'importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti non garantiti,
- dell'importo globale degli impegni soggetti a condizioni.

In mancanza dei prestiti, debiti o impegni summenzionati, un'apposita dichiarazione negativa sarà inserita nel prospetto.

Se l'emittente stabilisce conti annuali consolidati, si applica la rubrica 5.1.1.

Secondo la regola generale, non si dovrebbe tener conto degli impegni tra imprese all'interno del gruppo; all'occorrenza viene fatta una dichiarazione in merito.

- 5.1.5. Tabella delle fonti e utilizzazione dei fondi relativi agli ultimi tre esercizi.

- 5.2. Informazioni, elencate qui di seguito, riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente detiene una frazione del capitale tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del suo patrimonio, della sua situazione finanziaria o dei suoi risultati economici.

Le informazioni sottoelencate dovranno essere fornite in ogni caso per le imprese in cui l'emittente detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta almeno il 10 % del patrimonio netto o contribuisce per almeno il 10 % al risultato netto dell'emittente o, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenta almeno il 10 % del patrimonio netto consolidato o contribuisce per almeno il 10 % al risultato netto consolidato del gruppo.

Le informazioni sottoelencate possono essere omesse purché l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Parimenti le informazioni previste alle lettere e) e f) possono essere omesse qualora l'impresa in cui tale partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

Nell'attesa del coordinamento delle disposizioni relative ai conti annuali consolidati, gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a permettere l'omissione delle informazioni di cui alle lettere da d) a h) se i conti annuali delle imprese in cui si detengono parteci-

pazioni sono consolidati nei conti annuali del gruppo o quando il valore attribuibile alla partecipazione secondo il metodo dell'equivalenza è pubblicato nei conti annuali, a condizione che, a giudizio delle autorità competenti, l'omissione di tali informazioni non sia tale da indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze la cui conoscenza è essenziale ai fini della valutazione del titolo in questione.

- a) Denominazione e sede sociale dell'impresa.
- b) Settore di attività.
- c) Frazione di capitale detenuta.
- d) Capitale sottoscritto.
- e) Riserve.
- f) Risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione.
- g) Importo ancora da liberare su dette azioni o quote.
- h) Ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute.

5.3. Se il prospetto comprende i conti annuali consolidati:

- a) indicazione dei principi di consolidamento applicati. Detti principi vanno descritti in modo esplicito quando nello Stato membro non esiste una legislazione sul consolidamento dei conti annuali, oppure quando essi non sono conformi a tale legislazione, ovvero ad un metodo comunemente accettato, in vigore nello Stato membro in cui è fatta l'offerta pubblica;
- b) indicazione della denominazione e sede sociale delle imprese incluse nel consolidamento, qualora tale informazione sia importante ai fini della stima del patrimonio, della situazione finanziaria o dei risultati economici dell'emittente. Sarà sufficiente distinguere queste imprese con un segno grafico nell'elenco delle imprese per le quali sono previste informazioni ai sensi della rubrica 5.2;
- c) per ciascuna delle imprese di cui alla lettera b), indicazione
 - della quota degli interessi dell'insieme dei terzi, se i conti annuali sono consolidati globalmente;
 - della quota del consolidamento calcolata in base agli interessi, qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale.

5.4. Qualora l'emittente sia un'impresa dominante che forma un gruppo con una o più imprese dipendenti, le informazioni previste al capitolo 4 e al capitolo 7 saranno fornite sia per l'emittente che per il gruppo.

Le autorità competenti possono consentire che tali informazioni siano fornite unicamente per l'emittente, o unicamente per il gruppo, purché le informazioni che non vengono fornite non siano significative.

5.5. Se determinate informazioni, richieste ai sensi dello schema B, sono contenute nei conti annuali forniti in virtù del presente capitolo, non è necessario ripeterle.

Capitolo 6

Informazioni concernenti l'amministrazione, la direzione e la vigilanza

6.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'impresa emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'impresa stessa, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni.

*Capitolo 7***Informazioni relative all'andamento recente e alle prospettive dell'emittente**

- 7.1. Salvo deroga concessa dalle autorità competenti, indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui gli ultimi conti annuali pubblicati si riferiscono, in particolare:
- le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni, e
 - le recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita.
- 7.2. Salvo deroga concessa dalle autorità competenti, indicazioni sulle prospettive dell'emittente, almeno per quanto riguarda l'esercizio in corso.

SCHEMA C

SCHEMA DI PROSPETTO IN CASO DI OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE O DI VENDITA DI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI AZIONI*Capitolo 1***Informazioni generali sull'emittente**

- 1.1. Denominazione, sede sociale e sede amministrativa principale, se è diversa dalla sede sociale.
- 1.2. Data di costituzione e durata dell'emittente, quando non è indeterminata.
- 1.3. Legislazione in base alla quale l'emittente opera e forma giuridica da essa adottata nel quadro di tale legislazione.
- 1.4. Ammontare del capitale sottoscritto, numero e categorie di titoli che lo rappresentano, con indicazioni delle caratteristiche principali.
- Parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base al loro grado di liberazione.
- 1.5. Indicazione dei principali detentori del capitale.
- 1.6. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stessa, allorché siano significative riguardo all'emittente:
- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza,
 - b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni.
- 1.7. Oggetto sociale. Se l'emittente di certificati rappresentativi non costituisce il solo oggetto sociale, si indicheranno le caratteristiche delle altre attività, specificando quelle che hanno carattere puramente fiduciario.

1.8. Riassunto dei conto annuali dell'ultimo esercizio chiuso.

Se sono trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali non consolidati e/o consolidati pubblicati, si dovrà inserire nel prospetto, o allegare ad esso, una situazione finanziaria provvisoria relativa perlomeno ai primi sei mesi. Se tale situazione finanziaria provvisoria non è stata verificata, ciò dovrà essere indicato.

Se l'emittente redige conti annuali consolidati, le autorità competenti decidono se la situazione finanziaria provvisoria debba o meno essere presentata in forma consolidata.

Qualsiasi modifica significativa, verificatasi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio o dopo l'elaborazione della situazione finanziaria provvisoria, deve essere descritta in una nota inserita nel prospetto o ad esso allegata.

Capitolo 2

Informazioni sui certificati

2.1. Statuto giuridico.

Indicazione delle norme di emissione dei certificati, nonché del luogo e della data della loro pubblicazione.

2.1.0. Esercizio e beneficio dei diritti connessi con i titoli originari, in particolare diritto di voto, modalità di esercizio da parte dell'emittente dei certificati e misure previste per ottenere le istruzioni dei portatori di certificati, nonché diritto alla ripartizione degli utili ed al residuo attivo in caso di liquidazione.

2.1.1. Garanzie bancarie od altre concernenti certificati e dirette ad assicurare il buon fine delle obbligazioni dell'emittente.

2.1.2. Facoltà di ottenere la conversione dei certificati in titoli originari e modalità di tale conversione.

2.2. Importo delle commissioni e spese a carico del portatore relative:

- all'emissione dei certificati;
- al pagamento delle cedole;
- alla creazione di certificati addizionali;
- allo scambio dei certificati contro titoli originari.

2.3. Negoziabilità dei certificati:

- a) borse presso le quali è o sarà chiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale;
- b) eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei certificati.

2.4. Indicazioni del regime fiscale concernente qualsiasi imposta e tassa eventualmente a carico dei portatori e riscossa nei paesi di emissione dei certificati.

2.5. Indicazione della legislazione nella cui osservanza sono stati creati i certificati e dei tribunali competenti in caso di vertenza.
